

IMPERIA BASKET RIVIERA DEI FIORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

conforme all'art. 90 L. 289/02 e succ.ve modificazioni

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "**IMPERIA BASKET RIVIERA DEI FIORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", qui di seguito definita "Associazione".

La denominazione potrà essere abbreviata anche con la sigla "**B.K.I. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

L'Associazione ha sede legale in Imperia (IM).

La variazione della sede legale, qualora il trasferimento avvenisse nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione è apolitica e **non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.**

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione, **dell'attività sportiva dilettantistica** connessa alla disciplina della **pallacanestro**, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della **pallacanestro**. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva promossa, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

Nella propria sede o nei luoghi dove viene svolta l'attività istituzionale, l'Associazione potrà, sussistendone i presupposti, svolgere attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. **Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale,** a condizione che detti importi non eccederanno il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L'Associazione si affilierà alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ma potrà altresì affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli statuti ed ai regolamenti della FIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui si affilierà.

L'Associazione **chiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI**, nei modi e nelle forme che sono o saranno stabilite dallo stesso Ente, dalla **FIP**, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione e/o dalle Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione aderirà e sottoporrà il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento interno, nonché le possibili modifiche a questi apportate, alla Giunta Nazionale del CONI o, per delega, al Consiglio Federale della **FIP**, della Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva e/o della Disciplina Sportiva Associata a cui si affilierà.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della **FIP**, della Federazione, dell'Ente di Promozione e/o della Disciplina Sportiva Associata a cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della **FIP**, della FSN, dell'EPS o della DSA di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee federali.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli Associati, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;
- dalle erogazioni liberali in denaro;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

- da entrate derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative si distinguono in:

- **ordinarie;**
- **suppletive.**

Sono **ordinarie** le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente **quote associative od annuali** e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli Associati.

Sono **suppletive** le quote fissate dal Consiglio Direttivo "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Le quote associative ed il termine di pagamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile ed è trasmissibile in caso di morte.

I corrispettivi specifici, ossia le quote versate dagli Associati per prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali non sono considerate assoggettabili ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e successive modificazioni purché non costituiscano esercizio di attività commerciale.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della **FIP** e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione **potrà essere revocata, alla prima riunione utile, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.**

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per

tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli Associati si distinguono in:

- a) **Fondatori:** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) **Atleti:** coloro che svolgono attività sportiva sotto i colori dell'Associazione;
- c) **Ordinari:** coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenni alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'Associato maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 18.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed i luoghi ove viene svolta l'attività, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 10;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) **recesso:** quando l'Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
- b) **decadenza:** quando l'Associato non esplica più attività per la quale è stato ammesso;
- c) **morosità:** quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa ordinaria per oltre **12 mesi** dalla scadenza richiesta per il versamento;

d) **radiazione:** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

e) **scioglimento dell'Associazione** ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente **lettera d**, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Nel caso di aumento delle quote associative ordinarie o nel caso vengano richieste delle quote suppletive l'Associato che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando per iscritto il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

La quota associativa versata dall'Associato dimissionario non verrà comunque rimborsata.

ARTICOLO 11 - SANZIONI PER GLI ASSOCIATI

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato le seguenti sanzioni:

- **denuncia, richiamo od ammonizione scritta;**
- **sospensione;**
- **radiazione.**

L'Associato moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 12 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) **l'Assemblea generale degli Associati;**
- b) **il Presidente;**
- c) **il Consiglio Direttivo.**

ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate **obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti**.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno **la metà più uno degli Associati** in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal **Presidente del Consiglio Direttivo**, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa ordinaria e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **quindici giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata:

- almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi **quattro mesi** dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, **per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;**
- alla fine del mandato o nei casi previsti dall'art. 19 del presente Statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 14.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della **maggioranza assoluta degli Associati** aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea **straordinaria** in prima convocazione è validamente costituita quando sono **presenti 2/3 degli Associati** aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. **Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.**

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **quindici giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- **approvazione e modificazione dello Statuto sociale;**
- **approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue modifiche;**
- **deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;**
- **atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;**
- **deliberare sul trasferimento della sede legale in altro Comune;**
- **scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.**

ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni, **regolarmente tesserati all'Organismo sportivo di appartenenza**, in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie e che:

- a) **non ricoprono cariche sociali** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
- b) **non abbiano riportato condanne** passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) **non siano stati assoggettati da parte del CONI** o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile **da tre a quindici** componenti eletti dall'Assemblea degli Associati.
- b) Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti:
 - **Il Presidente;**
 - **Il Vice Presidente;**
 - **Il Segretario/Tesoriere.**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica **due anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno **la metà più uno** dei suoi componenti e le deliberazioni **saranno valide a maggioranza semplice**.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 20 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo **tre assenze** consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri Associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, od in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro sessanta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e convocare l'Assemblea degli Associati per le nuove elezioni ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato quando:

- a) **l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;**
- b) **qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;**
- c) **qualora entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.**

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e non oltre trenta giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da **almeno la metà dei** Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione degli Associati;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo **da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria** dei Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere od il Segretario/Tesoriere;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- gestire l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, anche alla straordinaria amministrazione dandone informazione a tutti gli Associati in conformità al principio di sovranità assembleare;
- assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- attuare le finalità previste dallo statuto e ottemperare alle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative ordinarie ed eventualmente di quelle suppletive;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;

- applicare tutti i regolamenti del presente statuto.

ARTICOLO 23 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne **è il legale rappresentante** in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;**
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;**
- c) firma gli atti o ne delega la firma.**

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. **In caso di impedimento definitivo**, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari per **trenta giorni**, termine entro il quale il Consiglio stesso nominerà tra i suoi componenti il nuovo Presidente.

Qualora, per mancanza di candidature, non fosse possibile la nomina del nuovo Presidente, il Vice Presidente dovrà procedere d'urgenza alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva, ai sensi dell'art. 20 ultimo comma del presente statuto e rimarrà in carica per gli affari ordinari fino alle elezioni.

ARTICOLO 25 - IL SEGRETARIO/ TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere è nominato anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica fino a quando lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Tesoriere ed il Segretario, se delegati dal Presidente, sono autorizzati ad accendere rapporti di conto corrente bancari e/o postali e ad effettuare tutte le operazioni di prelievo.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate, unitamente alla copia del verbale, alla **FIP**, alla Federazione Sportiva Nazionale, all'Ente di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° luglio** e terminano il **30 giugno dell'anno successivo**.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. **All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

ARTICOLO 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i **2/3** degli aventi diritto al voto **ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti** fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto, **con l'esclusione delle deleghe.**

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla **FIP**, dalla **FSN**, dall'**EPS** e/o dalla **DSA** a cui l'Associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla **FIP**, dalla FSN, dall'EPS e/o dalla DSA a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 31 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della **FIP**, della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva e/o della Disciplina Sportiva Associata a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, la **FIP**, la FSN, l'EPS e/o la DSA alla quale l'Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Imperia (IM), li 26/06/2012

firme degli Associati Fondatori:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____